LR 21/2016, art. 64

Incentivi per agenzie viaggio e tour operator

*Dichiarazioni sui requisiti di ammissibilità e impegni*

|  |  |
| --- | --- |
| Il/la sottoscritto/a |  |
| codice fiscale |  |
| in qualità di |  |
| dell’impresa |  |
| indirizzo sede legale |  |
| codice fiscale (o identificativo fiscale estero) | |

- a corredo dell’istanza di contributo presentata ai sensi della LR 21/2016, art. 64 e del DPReg. n. 115/2022 per attività di agenzie di viaggio e tour operator finalizzate ad incrementare ingresso e permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato

dichiara

i. di aver preso visione del regolamento emanato con DPReg. n. 115/2022 e del bando, nonché della documentazione della domanda e degli allegati alla stessa e di assumersi la responsabilità dei dati in essa contenuti;

ii. di aver preso visione della nota informativa, pubblicata sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate alla linea contributiva, recante le informazioni sul procedimento ai sensi degli artt. 7 della legge 241/1990 e 14 della LR 7/2000;

iii. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla linea contributiva, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

iv. di impegnarsi a conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di almeno di 10 anni dalla data di presentazione della domanda stessa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 44 della LR 7/2000;

v. di impegnarsi a consentire e agevolare ispezioni e controllo ai sensi dell’art. 44 della LR 7/2000;

vi. di impegnarsi a utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni con l’Amministrazione regionale e con il CATT FVG, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite procedura informatica;

vii. solo se è richiesto il contributo di cui all’art. 5, comma 1, lett. c): che il numero presunto di biglietti emessi o da emettere per passeggeri in partenza o in arrivo all’aeroporto di Ronchi dei Legionari è pari a

|  |
| --- |
|  |

dichiara

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – art. 47 DPR 445/2000)

- consapevole delle **responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci** e della conseguente **decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000;

- preso atto che il Regolamento (UE) 2023/2831 consente la concessione di incentivi de minimis entro il tetto di **euro 300.000 nell’arco di tre anni** a favore della cosiddetta "**impresa unica”**

1. natura dell’impresa

□ 1.1 – che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese;

□ 1.2 – che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia

*(indicare dati anagrafici impresa/e e replicare tabella se necessario)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anagrafica impresa controllata** | | | | | |
| **Impresa** | Denominazione/Ragione sociale dell’impresa | | Forma giuridica | | |
|  | |  | | |
| **Sede legale** | Comune | CAP | Via | n. | prov |
|  |  |  |  |  |
| **Dati impresa** | Codice fiscale | Partita IVA | | | |
|  |  |  | | | |

□ 1.3 – che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia

*(indicare dati anagrafici impresa/e e replicare tabella se necessario)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anagrafica impresa controllata** | | | | | |
| **Impresa** | Denominazione/Ragione sociale dell’impresa | | Forma giuridica | | |
|  | |  | | |
| **Sede legale** | Comune | CAP | Via | n. | prov |
|  |  |  |  |  |
| **Dati impresa** | Codice fiscale | Partita IVA | | | |
|  |  |  | | | |

□ 2.1 – che l’impresa rappresentata, nel periodo di riferimento relativo al regolamento de minimis applicato, non è incorsa in fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d’azienda;

□ 2.2 – che l’impresa rappresentata, nel periodo di riferimento relativo al regolamento de minimis applicato, è incorsa in fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d’azienda e gli aiuti in regime de minimis ricevuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili all’impresa richiedente a seguito di dette vicende sono i seguenti:

*(Aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*** | **CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*** | **Codice COR Identificativo dell’aiuto** | **Vicenda intercorsa** | **Importo dell’aiuto da imputare all’impresa rappresentata** |
|
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |

3. che l’impresa rappresentata, nel periodo di riferimento relativo al regolamento *de minimis* applicato, ha fruito e/o ha dichiarato ai fini fiscali i seguenti aiuti di cui all’art. 10 del DM 115/2017[[1]](#footnote-1) in regime «*de minimis*» che non sono ancora stati registrati in RNA, di cui va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile:   
*(Aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Reg. UE *«de minimis»*** | **Tipo Dichiarazione** | **Anno fruizione o**  **Anno dichiarazione fiscale** | **Importo dell’aiuto *«de minimis»*** |
|
| **~~1~~** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Luogo e data* | *Firma del titolare/legale rappresentante/delegato, ovvero firma digitale del titolare/legale rappresentante/delegato* |
|  |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

**Istruzioni per la compilazione dei punti 2.1, 2.2 e 3 del modulo *de minimis***

l periodo di riferimento per il nuovo regolamento *de minimis* del settore generale, il periodo temporale è costituito dall’arco di tre anni.

***Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda: quali agevolazioni indicare?***

Il Regolamento *«de minimis»* n. 2023/2831 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti *«de minimis»* in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d’azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall’Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell’impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d’azienda, sono diventati aiuti «de minimis» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla “Sezione trasparenza” disponibile ai seguenti link:

* RNA: <https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza>
* SIAN e SIPA: <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art. 3(8) del Reg 2023/2831/UE) tutti gli aiuti *«de minimis»* accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrà compilata inserendo il *«de minimis»* ottenuto dall’impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art. 3(9) del Reg 2023/2831/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti *«de minimis»* ottenuti dall’impresa originaria deve essere **attribuito** all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno indicati gli aiuti *«de minimis»* che l’impresa rappresentata - che origina da un’operazione di scissione - ha “ereditato” in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell’aiuto in questione a suo tempo concesso all’impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell’aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d’azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del *«de minimis»* in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto *«de minimis»* era imputato al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto *«de minimis»* imputato al ramo ceduto.

***Aiuti di cui all’articolo 10 del DM 115/2017***

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati in RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli **aiuti fiscali** aventi medesime caratteristiche si intendono invece concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Il sopracitato art. 10 si applica anche agli aiuti de minimis subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

**Per il calcolo del cumulo degli aiuti *«de minimis»***, il registro RNA utilizza quale **data di concessione** degli aiuti di cui al predetto articolo 10 **quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto**.

La registrazione degli aiuti di cui all’articolo 10 del DM 115/2017 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei medesimi aiuti.

Appare utile ricordare che gli aiuti *«de minimis»* sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale). Conseguentemente l’art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che **l'impossibilità di registrazione** degli aiuti *«de minimis»* **per effetto del superamento del massimale pertinente** in relazione alla tipologia di aiuto «de minimis» **determina l'illegittimità della fruizione**.

**È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti di cui all’articolo 10 del DM 115/2017 di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di non richiedere aiuti *«de minimis»*** **in misura superiore al massimale effettivamente disponibile**. A tal fine va compilatoil punto 3) della sezione B del Modulo *«de minimis»* dove vanno, infatti, indicati agli aiuti sopra richiamati, già fruiti o dichiarati dall’impresa al momento della sottoscrizione del Modulo *«de minimis»*, ma non ancora **registrati** in RNA in ragione del meccanismo di registrazione ad essi riservato dall’art. 10 del DM 115/2017.

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i contributi «de minimis»

Con l’art. 52 della legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - RNA - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell’acquacoltura. Tra il RNA e i sistemi informativi dei predetti settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il RNA opera dal 12/8/2017. Da tale data tutte le Amministrazioni che concedono o gestiscono misure di aiuto, siano esse in «de minimis», in esenzione o notificate, sono tenute a registrarle nel RNA unitamente agli aiuti individuali prima della concessione degli stessi (Decreto MISE n. 115/2017).

Conseguentemente, dal 13/8/2020 il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» non è più tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Dato, però, che ai fini dell’applicazione dei Regolamenti «de minimis», le Amministrazioni sono tenute a verificare - prima di procedere alla concessione dell’aiuto «de minimis» - una serie di informazioni che non sono contenute nel RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto rimane tenuto a sottoscrivere una dichiarazione - rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 - che attesti dette informazioni.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (triennio di riferimento), non vengano superati i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Un’impresa, infatti, può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, con eventuale riduzione dell’importo dell’aiuto concesso, l’Amministrazione terrà in considerazione l’importo inferiore effettivamente ricevuto, a condizione che detto importo sia stato registrato nel RNA. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo e la relativa registrazione in RNA, verrà considerato solo l’importo concesso.

***Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica***

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell’impresa candidata a ricevere un aiuto «de minimis», si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’”impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere per il tramite di un’impresa terza.

**Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013**

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

***Rispetto del massimale***

Periodo di riferimento

Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte dell’«impresa unica» abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’«impresa unica».

*Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda: quali agevolazioni indicare?*

Il Regolamento «de minimis» n. 1407/2013 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti «de minimis» in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d’azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall’Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell’impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella al punto 2 della dichiarazione vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d’azienda, sono diventati aiuti «de minimis» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla “Sezione trasparenza” disponibile ai seguenti link:

- RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\_IT/trasparenza> gli aiuti individuali

- SIAN e SIPA: https://www.sian.it/GestioneTrasparenz > ricerca concessioni

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella al punto 2 del modulo andrà compilata inserendo il «de minimis» ottenuto dall’impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2020

All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2020

Nell’anno 2021 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell’anno 2021 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L’impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti

ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo «de minimis» nel 2022, dovrà nuovamente dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e

B (100.000€) che l’Amministrazione procedente sommerà agli aiuti «de minimis» registrati nel RNA a nome dell’impresa (A+B), nel

nostro esempio i 70.000€ ricevuti nel 2021. Nel 2022, quindi, l’impresa (A+B) risulterà aver ricevuto, complessivamente, 170.000€ e

potrà ottenere un nuovo «de minimis» di importo pari o inferiore a 30.000€ (200.000€-170.000€).

La tabella al punto 2 del modulo andrebbe, quindi, compilata come nel seguente esempio sia nell’anno 2021 che nell’anno 2022:

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art. 3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un’impresa in due o

più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa

che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle

nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella al punto 2 del modulo vanno indicati gli aiuti «de minimis» che

l’impresa rappresentata - che origina da un’operazione di scissione - ha “ereditato” in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato

dell’aiuto in questione a suo tempo concesso all’impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore

dell’aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Esempio 1

All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2020 per l'attività Y

Nell’anno 2021 l’impresa A si scinde nelle imprese B e C. L’impresa B eredita l’attività Y

Nell’anno 2021 l’impresa B vuole fare domanda per un nuovo «de minimis». L’impresa B dovrà dichiarare l’aiuto ricevuto dall’impresa A

come interamente imputabile ad essa. La tabella al punto 2 del modulo andrà quindi compilata come segue:

Se fosse, invece, l’impresa C a voler fare domanda per un nuovo «de minimis» nell’anno 2021, nella tabella al punto 2 non dovrebbe

indicare nessun aiuto.

Esempio 2

All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2020

Nell’anno 2021 l’impresa A si scinde nelle imprese B e C

Nell’anno 2021 l’impresa B vuole fare domanda per un nuovo «de minimis». Dato che non è possibile attribuire l’aiuto «de minimis»

ricevuto dall’impresa A nel 2020 interamente ad una sola delle due imprese nate da essa (vale a dire le imprese B e C), l’impresa B dovrà

dichiarare parte di detto aiuto come imputabile ad essa. L’individuazione dell’ammontare va effettuata ripartendo detto aiuto «de

minimis» ricevuto dall’impresa A nel 2020 proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Supponendo

che l’importo dell’aiuto vada attribuito per 50.000€ all’impresa B, la tabella al punto 2 del modulo andrà quindi compilata come segue:

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d’azienda che, configurato come

operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «de minimis» in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto «de

minimis» era imputato al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una

operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto «de minimis» imputato al ramo ceduto.

Ad esempio:

All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2020

Nell’anno 2021 l’impresa A cede il ramo d’azienda all’impresa B. Il «de minimis» ricevuto dall’impresa A nel 2020 è imputabile al ramo

d’azienda ceduto

Nell’anno 2021 l’impresa B vuole fare domanda per un nuovo «de minimis». L’impresa B dovrà dichiarare l’aiuto ricevuto dall’impresa A

come interamente imputabile ad essa. La tabella al punto 2 del modulo andrà quindi compilata come segue:

1. [↑](#footnote-ref-1)